

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **425/2007** (ECLI:IT:COST:2007:425)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **10/12/2007**

Deposito del **12/12/2007**; Pubblicazione in G. U. **19/12/2007**

Norme impugnate: Art. 134, c. 1°, del decreto legislativo 10/02/2005, n. 30; artt. 15 e 16 della legge 12/12/2002, n. 273.

Massime: **31944**

Atti decisi: **ord. 462/2007**

## ORDINANZA N. 425 ANNO 2007

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nel procedimento civile vertente tra la Coinfal Sud s.r.l. e la Coinfal Service s.a.s. di Angelino Francesco, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2007.

*Udito* nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

*Ritenuto* che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 21 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza);

che, secondo il rimettente, la controversia oggetto del giudizio principale, concernendo una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, deve ritenersi riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di seguito, sezione specializzata), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);

che, a suo avviso, il giudizio principale è disciplinato dall'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, in virtù del quale «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

che, secondo il rimettente, il citato art. 134, comma 1, stabilendo che alle controversie attribuite alle sezioni specializzate (anche a quelle in tema di diritto d'autore) è applicabile il cosiddetto rito societario, violerebbe l'art. 76 Cost., sia in quanto costituirebbe nuovo esercizio della delega prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, «ormai scaduta ed anzi attuata», sia in quanto la delega disciplinata dall'art. 15 della stessa legge n. 273 del 2002 aveva un diverso oggetto e la sua proroga neppure sarebbe riferibile alla delega conferita con il suindicato art. 16;

che, in linea subordinata, ad avviso del giudice *a quo*, qualora si ritenga che l'art. 16 della legge n. 273 del 2002 autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma - ma anche l'art. 15 della stessa legge - si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di principi e criteri direttivi, dato che la disposizione stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», mentre l'estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs. n. 5 del 2003 - non solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi - non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002.

*Considerato* che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ed inoltre, in linea gradata e logicamente subordinata, ha sollevato, in relazione all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 170 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, «nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi

comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del d. lgs. n. 5 del 2003, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della stessa norma, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del cosiddetto rito societario anche nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*ordina* la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*